

## REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio elettorale, 21 giugno 2007, prot. n. 10080/1.3.15

*Accesso agli atti del procedimento elettorale.*

In relazione alla richiesta di parere di Codesto Spett.le Comune, inerente la possibilità di concedere l'accesso ad alcune tipologie di atti del procedimento elettorale relativo alle elezioni comunali e circoscrizionali appena concluse, si formulano le seguenti osservazioni.

Per ciò che attiene l'accesso ai verbali delle sezioni elettorali, si richiama l'articolo 70, comma 3, del D.P.R. 570/1960 che dispone "Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune e ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza".

Parimenti, in ordine al verbale delle operazioni compiute dall'Ufficio centrale, l'articolo 74, comma 5, del succitato D.P.R. 570/1960 prevede che "Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza".

Alla luce di detta esplicita normativa non può, pertanto, ravvisarsi alcun limite in merito all'accesso agli atti di cui trattasi e, a maggior ragione, se la richiesta promana da un candidato. Tale indicazione è, peraltro, pienamente confortata dalla giurisprudenza corrente<sup>1</sup>, che ritiene pienamente accoglibile la richiesta dei candidati di poter prendere visione dei verbali, ed eventualmente estrarne copia, in quanto i candidati alle elezioni amministrative sono portatori di un interesse qualificato alla conoscenza degli atti inerenti al procedimento cui hanno preso parte.

In merito alla richiesta di accesso agli atti depositati presso la Commissione Elettorale Circondariale, nel caso di specie dichiarazioni di accettazione della candidatura e atti di presentazione delle candidature, si precisa che, data la natura e la composizione di tale organismo<sup>2</sup> ed essendo altresì esclusa ogni competenza regionale in merito all'attività della Commissione medesima, l'autorità deputata a fornire indicazioni ermeneutiche sul punto è da ritenersi la competente Prefettura.

Ciò premesso, si ritiene, in via collaborativa, di rappresentare l'orientamento espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, che ha ritenuto legittimo l'accesso, da parte di un elettore, ai documenti amministrativi riguardanti la presentazione delle liste dei candidati. L'Autorità, pur riconoscendo che i documenti ai quali si richiede l'accesso possono contenere anche dati "sensibili" idonei a rivelare le convinzioni politiche dei sottoscrittori delle liste, ha precisato che la normativa consente alle pubbliche amministrazioni di comunicare all'esterno anche questo genere di informazioni purché ciò sia realmente necessario per determinate finalità di interesse pubblico<sup>3</sup>. Finalità fra le quali rientrano, in particolare, anche quelle relative all'applicazione della normativa sull'accesso ai documenti amministrativi e quelle connesse all'applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici.<sup>4</sup>

L'Autorità, pertanto, pur invitando la commissione a valutare l'interesse dell'elettore rispetto alla riservatezza delle informazioni contenute nella documentazione richiesta e gli altri presupposti dell'accesso, anche sulla base della normativa sulle elezioni amministrative locali, che consente ad ogni elettore di proporre ricorso alla competente giurisdizione amministrativa per far accertare la regolarità delle operazioni elettorali, ha ritenuto legittimo l'accesso.

Nel ribadire tale possibilità il Garante ha, comunque, richiamato l'attenzione della commissione elettorale sulla necessità che, nel concedere l'accesso alla documentazione richiesta, sia comunque garantito, con riguardo al

<sup>1</sup> Cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 10 ottobre 2001, n. 1747 – TAR Lombardia – Milano, Sez. II, 15 dicembre 2003, n. 5846.

<sup>2</sup> La Commissione Elettorale Circondariale, costituita ai sensi degli articoli 21 e seguenti del DPR 223/1967, è ritenuta organo dello Stato, anche se non incardinata in una specifica amministrazione statale, le cui funzioni sono espressamente previste e regolate con leggi. La C.E.Cir. è costituita con decreto del Presidente della Corte di Appello ed è presieduta dal Prefetto o suo delegato; è composta da quattro componenti effettivi e quattro componenti supplenti, dei quali tre sono designati dal Consiglio Provinciale ed uno dal Prefetto.

<sup>3</sup> Art. 20, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali": *Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.*

<sup>4</sup> Art. 65, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali": *Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di: a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;*

trattamento di dati sensibili, il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, consentendo al richiedente di acquisire soltanto le informazioni indispensabili al soddisfacimento dell'interesse invocato.